

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** Presidente

Antonio **BUCCARELLI** Consigliere

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 60452** del Registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra:

-ZAPPINI Luisa (C.F. ZPPLSU65C58C794O), nata il 18 marzo

1965 a Cles (TN), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe

Piperata ed elettivamente domiciliata presso la casella di posta

elettronica certificata del difensore (PEC:

studiopiperata@ordineavvocatibopec.it), così come indicato

nell'atto d'appello depositato il 22 dicembre 2022 - **appellante;**

PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO

O, IN VIA SUBORDINATA, PER LA RIFORMA

-della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il

Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, n. 79/2022,
depositata in data 14 ottobre 2022, notificata dalla Procura
regionale in data 13 dicembre 2022;

VISTI l’atto d’appello e tutti i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2023, celebrata con
l’assistenza del segretario, Dott. Giovanni Luca Triolo: il Magistrato
relatore, Cons. Nicola Ruggiero, l’Avv. Giuseppe Piperata per
l’appellante Zappini, nonché il Pubblico Ministero nella persona del
Vice Procuratore Generale, Cons. Fabrizio Cerioni;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per il Trentino
–Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, in accoglimento della domanda
attoreale, ha condannato la convenuta/odierna appellante, sig.ra

ZAPPINI Luisa, nella qualità, rivestita all’epoca dei fatti, di
Responsabile della Centrale Unica d’Emergenza, pubblica struttura
operante nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento (di seguito,
PAT), in posizione di comando dall’Azienda Provinciale Socio
Sanitaria di Trento, a risarcire alla Provincia autonoma di Trento la
somma complessiva, già comprensiva di rivalutazione, di **euro**
170.791,61 (centosettantamilasettecentonovantuno/61),
oltre interessi legali.

Ciò in relazione ad una fattispecie di danno erariale connessa alla
contestata commissione di una pluralità d’illeciti, di rilievo anche
penale, da cui sarebbero derivati, a carico della PAT, pregiudizi di

carattere patrimoniale e non patrimoniale (all'immagine).

Nello specifico, secondo quanto riportato nella decisione gravata, la sig.ra ZAPPINI ha chiesto ed ottenuto l'applicazione concordata della pena ex art. 444 c.p.p. (cd patteggiamento), concessa con sentenza del Tribunale penale di Trento n. OMISSIS, divenuta irrevocabile in data OMISSIS, per svariate fattispecie illecite, oggetto di tre procedimenti penali riuniti.

All'interno di tali procedimenti erano contestati i seguenti reati:

1) proc. pen. n. OMISSIS: tentato abuso di ufficio in concorso con privati (artt. 110, 56 - 323 c.p.), finalizzato a favorire due candidati "preferiti" nell'ambito della procedura concorsuale indetta per l'assunzione di un Funzionario tecnico — indirizzo telecomunicazioni, categoria D, da assegnare al Servizio Centrale Unica di Emergenza della PAT, attraverso l'adozione da parte della Zappini, nella veste sia di dirigente che di componente della commissione di concorso, di più atti volti a "conformare" il bando per favorire i predetti candidati. Il reato è rimasto nella forma del tentativo per fatti indipendenti dalla volontà degli accusati (previsione da parte dei dirigenti provinciali di una procedura concorsuale per soli esami; annullamento del concorso in autotutela da parte della Giunta);

2) proc. pen. n. OMISSIS: truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, false attestazioni o certificazioni e peculato (art. 640 n. 2 c.p.; artt. 81, 48, 640 n. 2 c.p. e 55- *quinquies*, d.lgs. n. 165/2001; art. 314 c.p.) per svariati comportamenti della Zappini

consistiti, secondo l'imputazione penale:

-nell'aver utilizzato, in più occasioni, permessi retribuiti di cui all'art. 33 l. n.104/1992 in modo difforme dagli scopi consentiti e dichiarati alla PAT (in particolare, per l'effettuazione di viaggi di piacere in Italia e all'estero; per presiedere le operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio direttivo del collegio provinciale IPASVI di Trento), al fine di trarne profitto con correlativo danno per la PAT;

-nell'aver ella attestato o fatto attestare falsamente dal personale dipendente sui fogli presenze, poi recepiti dall'ente pubblico nei riepiloghi mensili di conteggio delle ore di servizio, di aver regolarmente svolto la sua attività, così lucrando la retribuzione non dovuta e altri emolumenti legati al servizio;

-nell' avere utilizzato l'autovettura di servizio di proprietà della PAT per scopi personali, lucrando a carico della medesima PAT i correlativi costi di carburante e pedaggi autostradali;

3) proc. pen. n. OMISSIS: truffa continuata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, peculato e false attestazioni o certificazioni (artt. 81 e 640 comma 2 n. 1 c.p.; artt. 81 e 314 c.p.; agli artt. 48, 81 c.p. e 55-*quiquies* d.lgs. n. 165/2001), per svariati comportamenti della Zappini consistiti, secondo l'imputazione penale:

-nell'essersi procurata, con artifizi e raggiri, il rimborso di emolumenti vari collegati al rapporto di lavoro con la PAT, ovvero, nello specifico, "mancate fruizioni" di pasti ottenuto non comunicando alla PAT di aver fruito in stessa data di rimborso pasti

da altri enti (OPI di Trento e/o FNOPI di Roma); compensi lavorativi non dovuti, in quanto anziché essere presente e operativa nella propria sede di lavoro, ella eseguiva altre attività per OPI di Trento e/o FNOPI di Roma (si tratta di ben 89 episodi dal 2013 al 2017, contestati dai capi di imputazione dal n. 19 al n.108); rimborsi di pedaggi telepass o parcheggi pagati in tragitti compiuti con l'auto di servizio ma non per scopi istituzionali; rimborsi chiesti per viaggi non effettuati; rimborsi di biglietti aerei già rimborsati da FNOPI di Roma;

-nell'aver utilizzato, in diverse occasioni, l'autovettura di servizio di proprietà della PAT per fini privati e non istituzionali, lucrando i costi di gestione;

-nell'aver ella attestato o fatto attestare falsamente dal personale dipendente inesistenti presenze in servizio, lucrando la relativa retribuzione ed altri emolumenti.

Con riferimento ai fatti sopra esposti, la Procura contabile, all'esito delle indagini autonomamente disposte e sulla base di plurime relazioni della Guardia di Finanza (relazioni trasmesse con la nota prot. n. 1024 del 26.3.2019 e la nota prot. n. 2951 del 29.9.2021, complete dei relativi allegati), ha ravvisato i presupposti della responsabilità amministrativa, contestando, per il periodo non coperto da prescrizione (e cioè per gli anni 2015-2016-2017), due distinte voci di danno:

1) danno patrimoniale connesso all'illecita percezione di retribuzione, permessi retribuiti di cui alla legge 104/1992

e rimborsi vari, per il complessivo importo di euro

116.684,13, di cui:

-euro 111.105,13 per retribuzioni non spettanti (retribuzioni

percepite per le ore di assenza illecitamente mascherate come ore

di servizio e per le ore retribuite come permessi di cui alla l.n.

104/1992, illecitamente utilizzati);

-euro 5.579,00 per illecita percezione negli anni 2015 e 2016

di rimborsi di vario genere, chiesti dalla ZAPPINI in assenza

dei presupposti per la loro maturazione (episodi di peculato per

l'utilizzo illecito dell'auto di servizio e di truffa per ottenere rimborsi

kilometrici, pedaggi, costi di parcheggi chiesti per viaggi non

effettuati, o effettuati nell'interesse personale e non istituzionale,

nonché rimborsi per "mancata fruizione pasti", non spettanti perché

già liquidati da altro ente alla stessa dipendente);

2. danno non patrimoniale all'immagine per complessivi

euro 81.143,50, connesso alla sentenza penale irrevocabile di

patteggiamento del Tribunale di Trento n. OMISSIS, per la larga

diffusione mediatica degli illeciti commessi dalla dirigente apicale

Zappini e per i fatti, altrettanto riprovevoli, che avrebbero

aggravato la lesione già perpetrata, commessi successivamente

all'inizio delle indagini penali, avendo ella richiesto a personale della

sua struttura amministrativa di modificare, artatamente ed *ex post*,

le risultanze degli orari di lavoro (da lei stessa) già dichiarati, una

volta avuto contezza dell'indagine a suo carico.

Il danno all'immagine è stato contestato dalla Procura contabile in

relazione ai soli delitti di peculato, abuso d'ufficio e assenteismo fraudolento imputati alla Zappini nei tre procedimenti penali.

Il medesimo danno è stato determinato, per i fatti di peculato ed assenteismo fraudolento relativi al proc. pen. n. OMISSIS ed a quello n. OMISSIS, nel doppio dei compensi illecitamente percepiti in connessione con i reati imputati, in applicazione del criterio del cd "raddoppio tangenzio" di cui art.1, comma 1-*sexies*, della legge n.20/1994, e, dunque, euro 28.422,80 per i fatti relativi al proc. pen. n. OMISSIS ed euro 42.803,70 per i fatti relativi al proc. pen. n. OMISSIS, calcolati sulla base degli importi indicati nella documentazione trasmessa dalla PAT (pagg. 3, 4, 11 e 12 dell'atto di citazione).

Per contro, per i fatti di tentato abuso d'ufficio di cui al proc. pen. n.OMISSIS, non potendosi identificare con immediatezza un'utilità percepita dalla ZAPPINI e non essendo quindi utilizzabile il citato criterio legale di quantificazione, la Procura ha determinato il danno, in via equitativa, in euro 9.917,00, corrispondente al 50% di euro 19.834,00, ovvero il danno patrimoniale (emergente e da disservizio) oggetto del giudizio abbreviato definito per i medesimi fatti con la sentenza n.44/2019 della Sezione trentina.

Ciò tenendo conto della gravità del fatto, dell'ammontare del danno patrimoniale di cui si è detto (euro 19.834,00), del collegamento con gli altri gravi fatti contestati alla ZAPPINI LUISA in sede penale, nonché del ruolo e della posizione ricoperti da quest'ultima.

In ogni caso, dalla somma imputabile per entrambe le voci di danno

(euro 197.827,63, di cui euro 116.684,13 per danno patrimoniale ed euro 81.143,50 per danno all'immagine) la Procura attrice ha scomputato l'importo euro di 27.000,00, già versato dalla sig.ra Zappini in sede penale per accedere al patteggiamento nei tre diversi procedimenti penali, concludendo per la condanna della convenuta, a titolo di dolo, al pagamento di complessivi euro 170.827,63 (euro 197.827,63 – euro 27.000,00).

1.a) Con la sentenza gravata, la Sezione territoriale ha, in primo luogo, verificato la ritualità della notifica tanto dell'invito a dedurre quanto della citazione nei confronti della convenuta non costituita, ritenendola regolare e, dunque, dichiarandone la contumacia.

Nel merito, ha ritenuto ampiamente provati i fatti contestati, alla luce della documentazione di causa, puntualmente richiamata (sentenza di patteggiamento adottata a definizione dei tre giudizi penali, documentazione amministrativa e contabile a sostegno degli accertamenti degli inquirenti, con i relativi elementi oggettivi di riscontro, quali i dati amministrativo-contabili sulla posizione retributiva e sulle presenze della ZAPPINI, comunicati dalla PAT e allegati agli atti; i fogli di presenze in servizio, le strisciate in entrata e uscita dalla PAT e le contemporanee presenze presso altri enti; i fogli di missione, confrontati con i dati trasmessi dalla Trentino Network, e altro).

Ha, dunque, accolto la domanda attorea, sia pure con una modestissima rettifica della posta di danno patrimoniale per retribuzione e permessi di cui alla legge 104/1992 (euro

111.069,11, in luogo di euro 111.105,13, richiesti in citazione) e, per l'effetto, ha condannato la sig.ra Zappini al pagamento dell'importo di euro 170.791,61 (in luogo di quello di euro 170.827,63, oggetto di domanda).

2. Avverso la sentenza n. 79/2022, la sig.ra **ZAPPINI** ha proposto appello, con atto notificato il 16 dicembre 2022 e depositato il 22 dicembre 2022, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Piperata.

Con il predetto atto, l'appellante ha formulato i seguenti motivi di doglianza:

1) ERRORES IN PROCEDENDO. NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELL'INVITO A DEDURRE E, ALTRESI', DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE. CONSEGUENTE NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA DELLA CONVENUTA, NONCHE' PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO.

Con tale motivo, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza gravata la quale avrebbe violato il diritto alla difesa ed i principi cardine del giusto processo, quale quello del contraddittorio, per avere ritenuto legittimo l'operato della Procura regionale, non rilevando la nullità da cui sarebbe affetta la notifica tanto dell'invito a dedurre quanto dell'atto di citazione (entrambe effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).

Nello specifico, per quanto concerne la notifica dell'invito a dedurre, la sig.ra Zappini ha premesso che per procedere alla notifica degli atti processuali ai sensi dell'art.143 c.p.c. occorre l'impossibilità

oggettiva di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza.

Ha aggiunto che, nella fattispecie all'esame, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe sbagliato appartamento, avendola cercata al secondo piano dell'immobile di via OMISSIS (indirizzo di residenza), mentre in realtà l'appartamento di residenza della stessa sarebbe situato al terzo piano.

La negligenza del comportamento tenuto dall'Ufficiale giudiziario nell'effettuazione dell'attività notificatoria emergerebbe anche in relazione al fatto che la relazione dal medesimo redatta non darebbe conto dell'attività compiuta al fine di consentire la notifica a mani o di accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 140 c.p.c.

Essa, inoltre, non spiegherebbe come l'esito delle attività compiute abbia portato alla conclusione inequivocabile del trasferimento altrove della residenza, sì da giustificare il ricorso alla procedura notificatoria di cui all'art. 143 c.p.c., che costituirebbe l'*extrema ratio* per il soggetto notificante.

Tale negligenza non sarebbe giustificata dal mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni, in quanto si tratterebbe di circostanza pacificamente non sufficiente a sorreggere la valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica.

L'inadeguatezza del procedimento notificatorio sarebbe ulteriormente confermata anche dalla scarsa diligenza tenuta dalla

	SENT. 11/2024	
	Procura regionale, la quale avrebbe chiesto la notifica a mani (solo)	
	nel luogo di residenza, pur sapendo che la Zappini avrebbe potuto	
	essere rintracciata nel luogo di lavoro (OMISSIS).	
	Tale luogo sarebbe stato ben noto all'Organo requirente, per aver	
	quest'ultimo chiesto ed ottenuto (mediante il decreto di sequestro	
	n.23/2022) il pignoramento dei redditi da lavoro dipendente nella	
	misura di 1/5 degli emolumenti percepiti e percipiendi.	
	Ne deriverebbe la nullità dell'invito a dedurre e, a cascata,	
	l'inammissibilità della citazione, costituendo il primo, ai sensi	
	dell'art. 67, comma 1, c.g.c., imprescindibile presupposto di	
	ammissibilità della seconda. Ne deriverebbe, altresì, la nullità della	
	sentenza, in quanto emessa sulla base di una citazione	
	inammissibile.	
	In ogni caso, il I giudice avrebbe errato anche nel ritenere	
	validamente perfezionata la notifica dell'atto di citazione, atteso	
	che, pure in questa occasione, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe fatto	
	ricorso alla previsione di cui all'art. 143 c.p.c. in palese difetto dei	
	presupposti di legge.	
	Ciò sia perché l'irreperibilità assoluta sarebbe stata accertata in	
	seguito ad accesso al secondo e non al terzo piano, sia in quanto	
	non sarebbe stata tentata la ricerca presso il luogo di lavoro dove,	
	con ogni probabilità, avrebbe avuto modo di ricevere gli atti di cui	
	era destinataria;	
	<u>2. IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA: ERROR IN IUDICANDO.</u>	
	<u>ERRONEA E ABNORME DETERMINAZIONE DELLA</u>	
	11	

**QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DELLA CONDANNA AL
RISARCIMENTO PER DANNO ALL'IMMAGINE.**

Con tale motivo, proposto in via del tutto subordinata rispetto al precedente, l'appellante si è lamentata del carattere (asseritamente) erroneo ed abnorme della determinazione equitativa del danno all'immagine, operata dal I giudice, rispetto all'entità del pregiudizio asseritamente patito dall'Amministrazione.

Nello specifico, la Sezione regionale, nell'assumere quale (unico) criterio di quantificazione quello del doppio delle utilità illecite pretesamente percepite, si sarebbe sostanzialmente appiattita sulla rappresentazione della Procura regionale, senza tenere in alcuna considerazione gli indici enucleati dalla giurisprudenza contabile (quali, ad esempio, l'entità della compromissione dell'efficienza dell'apparato, la necessità di interventi correttivi per ristabilire l'immagine dell'Amministrazione, e così via).

E, soprattutto, il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto nella benché minima considerazione la circostanza – rilevante nell'ottica di un imprescindibile giudizio di bilanciamento – che la sig.ra Zappini, al di là degli episodi controversi, si sarebbe sempre distinta per professionalità, diligenza, passione e disponibilità.

Ciò sarebbe univocamente testimoniato dai numerosi articoli di giornale che dimostrerebbero come sia sempre stata in prima linea durante le emergenze e le calamità che hanno drammaticamente colpito l'intera Nazione, contribuendo, in modo significativo, ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'Amministrazione di

appartenenza e, più in generale, dello stesso "sistema-Trentino", divenuto modello di efficienza ed efficacia nella gestione del soccorso.

In conclusione, l'appellante ha chiesto:

-in via principale, l'accertamento e declaratoria della nullità della notifica dell'invito a dedurre e/o della notifica dell'atto di citazione e, per l'effetto, l'accertamento e declaratoria della nullità, per violazione del diritto alla difesa e dei principi del giusto processo, della sentenza impugnata, con conseguente annullamento della stessa ed adozione delle statuizioni conseguenti;

-in via subordinata, la riforma della decisione gravata, con rideterminazione in diminuzione dell'importo della condanna, per le ragioni sopra indicate;

- in via ulteriormente subordinata, l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

3. Con atto pervenuto il 24 novembre 2023 la Procura generale ha rassegnato le proprie articolate conclusioni.

Con particolare riferimento al I motivo di gravame, l'Organo requirente ha sostenuto l'inesistenza dei denunciati vizi di notifica, in quanto la sig.ra Zappini sarebbe proprietaria di un appartamento sito in Trento, via OMISSIS, sito su due piani dello stabile, il secondo ed il terzo, così come emergente dalle visure catastali eseguite presso l'Ufficio del Catasto di Trento, probabilmente dotato di due accessi e due campanelli.

Inoltre, l'Ufficiale giudiziario, prima di seguire la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avrebbe effettuato le ricerche dettate dall'ordinaria diligenza, avendo attestato l'impossibilità della notifica dell'invito a dedurre all'indirizzo di residenza, dopo aver accertato l'abbandono dell'immobile posto al secondo piano da circa un anno, quale circostanza che sarebbe stata avvalorata dalla sostituzione dei nominativi sul campanello (dove erano presenti i nomi "OMISSIS") e dall'avvio presso l'Ufficio anagrafe di Trento della "procedura di irreperibilità anagrafica".

Del resto, la circostanza dell'irreperibilità sarebbe stata attestata dall'Ufficiale giudiziario anche nel procedere alla notifica dell'atto di citazione, quando la prolungata assenza della sig.ra Zappini all'indirizzo di residenza sarebbe stata dichiarata da una vicina.

Allo stesso modo, il fatto che, in sede di nomina di un proprio legale di fiducia, nella persona dell'Avv. Nicola Stolfi, nell'ambito della procedura di esecuzione della sentenza di primo grado, la sig.ra Zappini ha dichiarato il proprio domicilio in OMISSIS, OMISSIS (TN), confermerebbe che la stessa avrebbe stabilito da tempo altrove la propria dimora abituale.

Tale circostanza sarebbe confermata dalle due attestazioni rese dall'Ufficiale giudiziario in data 29.12.2021 e 25.3.2022, in occasione della notifica, rispettivamente, dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione.

La Procura generale ha poi sostenuto che, sebbene non sia di ostacolo all'applicazione del procedimento notificatorio previsto

dall'art. 143 c.p.c. la conoscenza di un recapito del destinatario, la conoscenza dell'attuale luogo di lavoro dell'odierna appellante sarebbe stata acquisita dalla Procura regionale solo successivamente alla conclusione del processo di primo grado, a seguito delle indagini patrimoniali esperite dalla Guardia di Finanza di Trento, su delega della Procura regionale, al fine dell'esecuzione della sentenza.

Risulterebbe, dunque, confermata l'infondatezza del I motivo di gravame.

Eguale infondato si presenterebbe il secondo motivo d'appello, in quanto il giudice di primo grado avrebbe quantificato l'importo del danno all'immagine - risarcibile in relazione ad ogni tipologia di illecito contestato - non solo seguendo il criterio presuntivo del doppio delle utilità conseguite con le condotte illecite, quale previsto dall'art. 1, comma 1-*sexies* della l. n. 20/1994 (inserito dall'art. 1, comma 62, della l.n. 190/2012), ma anche dimostrandone la congruenza rispetto all'enorme disvalore degli illeciti penali commessi dall'odierna appellante e all'eco che essi hanno avuto sulla stampa locale e nazionale, secondo gli indici di gravità soggettiva, oggettiva e sociale elaborati dalla giurisprudenza contabile.

A tal riguardo, l'Organo requirente ha riportato, in maniera testuale, taluni passaggi della motivazione della decisione qui gravata.

Infine, la Procura generale ha rimarcato l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, attesa la natura

dolosa delle condotte addebitate all'appellante.

Ha, in conclusione, chiesto il rigetto del gravame, per infondatezza dello stesso, con condanna dell'appellante alle spese di giudizio.

4. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2023, come da verbale in atti, l'Avv. Giuseppe Piperata per l'appellante Zappini ed il P.M. contabile, V.P.G. Fabrizio Cerioni, hanno insistito, con articolate argomentazioni orali, nelle tesi esposte nei rispettivi atti scritti ed hanno conclusivamente chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, il giudizio è passato, dunque, in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente appello va rigettato, per infondatezza dei relativi motivi.

1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il **motivo di doglianza n. 1**, volto a far valere la nullità della sentenza gravata, per nullità della notifica tanto dell'invito a dedurre quanto dell'atto di citazione, entrambe avvenute ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

A tal riguardo, giova osservare che l'art. 143 c.p.c. (*"Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti"*) nella versione vigente all'epoca dei fatti, statuisce che:

"Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se

questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte".

La predetta disposizione è stata univocamente interpretata dalla giurisprudenza, tanto della Corte di Cassazione quanto della Corte dei conti, nel senso che:

-“l'Ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione” (Cass., ord. n. 9793/2019);

“I presupposti legittimanti la notificazione ai sensi dell’art. 143 del c.p.c. non sono soltanto il dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti che il medesimo si sia trasferito per una destinazione ignota, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza.

A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso,

circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. 27/11/2012, n. 20971).

Orbene, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per superare l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 del c.p.c., va valutata in relazione a parametri di normalità e di buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 del c.c., e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 del c.p.c., anche sopportando spese non lievi od attese di non breve durata.

Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere dello stabile in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza, persone residenti in quel fabbricato ecc.) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora.

(.....)

Non può, quindi, dubitarsi dell'adeguatezza delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso la Casa Comunale, ai sensi dell'art. 143 del c.p.c., nell'ultima residenza nota del destinatario della notifica, avendo il pubblico ufficiale attestato di non aver rinvenuto il nominativo di tale soggetto né sui citofoni né sulle cassette postali, situati all'ingresso dello stabile indicato quale indirizzo anagrafico, ed avendo, altresì, acquisito informazioni negative sul medesimo soggetto dai residenti ivi interpellati" (Cass. ord. n.19012/2017; id., Cass., ord. n. 4116/2019 e n. 10983/2021; negli stessi termini, Corte dei conti, Sez. appello Sicilia, n. 13/2021);

- "In tale contesto, non è richiesto che la parte notificante o l'ufficiale giudiziario compiano indagini che esorbitino dalla normalità, attraverso l'uso di una diligenza straordinaria, incombendo diversamente sul notificando, che abbandoni l'originaria residenza e non si curi di mutare l'indirizzo anagrafico, il rischio di una declaratoria d'irreperibilità, se non dimostra che la sua reperibilità nel luogo di domicilio o di dimora era nota alla controparte ovvero conoscibile con la normale diligenza, avvalendosi cioè dei normali mezzi di conoscenza di cui possa disporre una persona non munita di particolari capacità di indagine" (Cass. ord. n. 14454/2020; id., Cass. n. 8114/2015);

- "Non può dubitarsi dell'adeguatezza delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso la Casa Comunale, ai sensi dell'art. 143 del c.p.c., nell'ultima

residenza nota del destinatario della notifica, avendo il pubblico ufficiale attestato di non aver rinvenuto il nominativo del predetto né sui citofoni e neppure sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico, tanto più che il destinatario risultava ivi sconosciuto e che a suo carico già pendeva da tempo una procedura d'irreperibilità, come da visura anagrafica eseguita presso il Comune" (Cass. ord. n. 6679/2020);

Non sono, peraltro, mancate pronunce, alla cui stregua "l'omessa indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, dei motivi della mancata consegna e delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, ai fini delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., non è prevista tra le cause di nullità della notificazione contenute nell'elencazione dell'art. 160 c.p.c.

(...) si deve escludere che l'indicazione in parola costituisca un requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo della notificazione, ex art. 156 c.p.c., atteso che, dovendo a tal fine distinguersi l'omesso compimento delle indagini dalla loro mancata indicazione nella relata di notifica, solo il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando può rendere la notificazione eseguita tramite ricorso alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima;

(..) le condizioni legittimanti la notifica ex art. 143 non sono infatti

rappresentate dal dato soggettivo dell'ignoranza del notificante circa il luogo dove reperire il notificando, ma dall'assenza di colpevolezza, dovendosi tener presente che ricorre l'ignoranza colpevole qualora risulti che nessuna indagine, oltre quella anagrafica, sia stata compiuta;

(..) conseguentemente, deve ritenersi legittima la notificazione ex art. 143 c.p.c. quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante ovvero quando, al di là della mancata indicazione nella relata di notifica, risulti con assoluta certezza che egli si sia reso invece autore di opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi ad es. in più di un tentativo di notifica, eseguiti in luoghi diversi, a testimonianza della diligenza usata nella ricerca del notificando" (Cass., ord. n. 32444/2021).

Orbene, nella fattispecie all'esame, l'Ufficiale giudiziario risulta aver tenuto, ai fini della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., una condotta conforme all'ordinaria diligenza, nel significato testé esposto, avendo provveduto a ricerche del tutto adeguate, per quanto infruttuose, del soggetto destinatario della notifica.

Ed invero, per quanto concerne la notifica dell' invito a dedurre, l'Ufficiale giudiziario ha eseguito, in data 30 novembre 2021, un primo tentativo di notifica, a mezzo del servizio postale, all'indirizzo di residenza della sig.ra Zappini (quello di Trento, via OMISSIS), non andato a buon fine "per irreperibilità" della destinataria (CAD del 7.12.2021 - avviso racc. n. 78526995810-4).

Subito dopo, l'Ufficiale giudiziario ha provveduto alla notifica, in data 28/29 dicembre 2021 e presso l'indirizzo sopra indicato (quale risultante dal certificato di residenza del 17 dicembre 2021), dell'invito ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti della Zappini "di fatto irreperibile", *"..poiché non reperita all'indirizzo di residenza ove risulta aver lasciato l'immobile posto al secondo piano da circa un anno. Sul campanello sono presenti i nominativi OMISSIS". Mi viene inoltre comunicato l'avvio della procedura di irreperibilità anagrafica*" (così, testualmente la relata di notifica del 28 dicembre 2021, cui è seguito il deposito in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale il giorno successivo).

Risulta, dunque, acclarato che la notifica dell'invito a dedurre è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dopo che l'Ufficiale giudiziario, con condotta improntata all'ordinaria diligenza, ha accertato/attestato:

- il non reperimento all'indirizzo di residenza della Zappini, in conseguenza dell'abbandono da circa un anno dell'immobile posto al secondo piano;

- l'inesistenza del nominativo sul campanello, ove comparivano altri cognomi (elemento di per sé non decisivo, ma che assume particolare significatività, se valutato in concorso con gli altri qui ricorrenti);

- l'avvio, nei confronti della Zappini, della procedura d'irreperibilità anagrafica.

Sul punto, è appena il caso di sottolineare che, per consolidata

giurisprudenza, *"la relata di notifica di un atto, in relazione a circostanze che costituiscano il frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale che l'ha effettuata, è assistita da fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c. Ed invero, poiché l'ufficiale giudiziario esercita pubbliche funzioni, gli atti che attestano le operazioni da lui compiute, il ricevimento delle dichiarazioni resegli ed il contenuto estrinseco delle notizie apprese, sono dotati della fede privilegiata attribuita dall'ordinamento agli atti del pubblico ufficiale"* (così testualmente, Cass. n. 7714/2013).

La relata di notifica costituisce, infatti, un atto pubblico, sicché le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute (nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere, cioè, dalla veridicità dei fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 c.c. (in termini, Cass. n. 13739/2017).

Allo stesso modo, per quanto concerne la successiva notifica dell'atto di citazione, l'Ufficiale giudiziario ha provveduto alla notifica in data 24/25 marzo 2022 (sempre) all'indirizzo di Trento, via OMISSIS (quale risultante anche dal nuovo certificato di residenza dell'8 marzo 2022) ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

Ciò *"stante la confermata irreperibilità"* della Zappini, *"..poiché assente da tempo dall'indirizzo di residenza, come mi riferisce una vicina. L'appartamento indicatomi al 2° piano risulta avere il campanello non funzionante"* (così, testualmente la relata in data 24 marzo 2022, cui è seguito il deposito in busta chiusa e sigillata

presso la Casa Comunale il giorno successivo).

Anche in questo caso le ricerche espletate dall'Ufficiale giudiziario risultano adeguate, in quanto conformi al parametro dell'ordinaria diligenza nel significato sopra chiarito, attesa l'acquisizione *in loco* d'informazioni da parte di una vicina e la verifica del non funzionamento del campanello.

Resta allora confermata la ritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con riferimento tanto all'invito a dedurre quanto al libello di responsabilità.

Le conclusioni testé esposte non sono inficiate dalle plurime argomentazioni dell'appellante, come sopra puntualmente riportate, volte a dar rilievo, innanzitutto, all'asserita inadeguatezza delle relate di notifica.

Queste ultime, infatti, per quanto già visto e contrariamente alla tesi difensiva sul punto, danno adeguatamente conto delle attività compiute dall'Ufficiale giudiziario, prima di ricorrere alla procedura notificatoria di cui all'art. 143 c.p.c.

Ciò in disparte l'orientamento giurisprudenziale, già richiamato, per cui l'omessa indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, dei motivi della mancata consegna e delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, ai fini delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., non è comunque prevista tra le cause di nullità della notificazione contenute nell'elencazione dell'art. 160 c.p.c. (in termini, Cass. n. 32444/2021).

Allo stesso modo, non riveste pregio l'argomentazione difensiva per cui l'Ufficiale giudiziario avrebbe sbagliato nel ricercare la notificanda al secondo piano dell'immobile di Trento, via OMISSIS, mentre in realtà l'appartamento di residenza sarebbe situato al terzo piano.

A tal riguardo, può rilevarsi in senso contrario che:

-la visura catastale prodotta in questa sede dalla Procura generale attesta che l'immobile di Trento, via OMISSIS (ovvero quello di residenza secondo le certificazioni anagrafiche) si compone di due piani (il secondo ed il terzo);

-l'appellante non ha in alcun modo dimostrato che l'appartamento di residenza fosse situato al terzo piano (e non al secondo piano), tanto più che i certificati di residenza anagrafica non specificano il piano e l'Ufficiale giudiziario, in sede di notifica della citazione, ha attestato tanto di aver ricevuto informazioni da una vicina circa l'assenza da tempo dall'indirizzo di residenza quanto il non funzionamento del campanello dell'appartamento indicatogli al "2° piano" ("*...poiché assente da tempo dall'indirizzo di residenza, come mi riferisce una vicina. L'appartamento indicatomi al 2° piano risulta avere il campanello non funzionante*", così la relata di notifica).

Dunque, l'Ufficiale giudiziario ha chiaramente attestato (anche) di aver ricevuto indicazioni circa la presenza dell'appartamento di residenza al secondo piano.

Trattasi di indicazioni non assistite da pubblica fede privilegiata, non coprendo quest'ultima la veridicità/esattezza intrinseca delle

dichiarazioni rese all'ufficiale notificante dalle parti o da terzi (ma solo il loro contenuto estrinseco), con la conseguenza che le medesime dichiarazioni possono essere contrastate ed accertate con ogni mezzo di prova consentito dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (Cass. n. 7714/2013, n. 22903/2017 e n. 13739/2017).

In altri termini, la notizia appresa dai terzi è assistita da una presunzione di veridicità *iuris tantum*, che non consente al Giudice di disconoscere, in assenza di prova contraria risultante dagli atti del procedimento o fornita dalle parti, la regolarità dell'attività svolta dall'ufficiale giudiziario (in termini, Cass., n. 25860/2008, richiamante Cass. n. 4590/2000).

Nondimeno, come anticipato, nella fattispecie all'esame, è mancata la produzione di ogni documentazione idonea ad inficiare la correttezza sostanziale delle indicazioni circa il piano (il secondo) ove era collocato l'appartamento di residenza.

Omissione tanto più grave alla luce delle risultanze catastali di cui si è detto.

Infine, la ritualità della notifica ex art. 143 c.p.c. dell'invito e della citazione non è esclusa dalla circostanza, anch'essa richiamata dalla sig.ra Zappini, per cui la Procura regionale sarebbe stata a conoscenza del luogo di lavoro della medesima Zappini (ovvero, OMISSIS).

Ed infatti, se è vero che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale, è nulla la notifica effettuata con le modalità

previste dall'art. 143 c.p.c., quando è noto (*alias*, conosciuto) il luogo di lavoro del destinatario (in termini, Cass. n. 1092/1998, richiamata anche dall'appellante), è altresì vero che, nella fattispecie all'esame, la predetta conoscenza viene fatta discendere, nella stessa impostazione difensiva, dal fatto che la Procura regionale, con istanza del 21 ottobre 2022, *"ha chiesto ed ottenuto (mediante il decreto di sequestro 23/2022...) il pignoramento dei redditi da lavoro dipendente nella misura di 1/5 degli emolumenti percepiti e percipiendi"* (così, pag. 7 dell'atto d'appello).

Senonché, tale istanza risulta adottata solo dopo la sentenza di condanna della Sezione trentina (pubblicata il 14 ottobre 2022).

Conseguentemente, come ben osservato dalla Procura generale, la conoscenza del luogo di lavoro può ritenersi acquisita, in capo alla Procura regionale, unicamente in un momento ben successivo a quello di conclusione del giudizio di I grado e, dunque, ben dopo la notifica tanto dell'invito a dedurre quanto del libello di responsabilità.

La medesima conoscenza risulta, inoltre, essere stata acquisita a seguito di indagini patrimoniali esperite dalla Guardia di Finanza di Trento (svolte su delega della Procura contabile e comunicate alla stessa con relazione del 19 ottobre 2022, prot. n. 108795/217) e, dunque, a seguito di attività finalizzata alla richiesta di sequestro conservativo ex art. 75 c.g.c., (attività) comunque eccedente i canoni della normalità.

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente motivo

d'appello risulta infondato.

1.b) Deve ora essere esaminato il **motivo d'appello n. 2**, volto a contestare, in estrema sintesi, il carattere (definito) abnorme e spropositato della quantificazione del danno all'immagine, cui ha provveduto la sentenza gravata.

Il predetto motivo non riveste pregio.

Sul punto, va rimarcato che la Sezione territoriale, ai fini della quantificazione del danno all'immagine conseguente ai reati (consumati) di peculato ed assenteismo fraudolento (oggetto della sentenza irrevocabile di patteggiamento ex artt. 444 e ss c.p.p.), nel condividere l'impostazione attorea, ha fatto corretta e doverosa applicazione del criterio legale del doppio delle utilità illecitamente percepite ex art. art.1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 (come introdotto dall'art. 1, comma 62, legge n. 190/2012).

Si è, in particolare, basata, per quanto riguarda l'individuazione dei compensi illecitamente percepiti in connessione con i medesimi reati, sulla oggettiva documentazione fornita dall'Amministrazione danneggiata, su richiesta della Procura regionale.

Nel contempo, per la quantificazione del pregiudizio all'immagine determinato dai fatti di tentato abuso d'ufficio (anch'essi oggetto della sentenza irrevocabile di patteggiamento), non potendosi applicare il citato criterio legale per l'impossibilità d'identificare con immediatezza un'utilità percepita dalla Zappini, la Sezione ha correttamente recepito l'impostazione attorea, determinando il danno, in via equitativa, in una somma pari al 50% del danno

patrimoniale (emergente e da disservizio), oggetto del giudizio

abbreviato definito per i medesimi fatti con sentenza n.44/2019

della Sezione trentina.

Il I giudice ha, altresì, provveduto, alle pagg. 19-21 e 24 della

decisione gravata, ad argomentare in ordine alla correttezza e

ragionevolezza dei criteri di quantificazione applicati dalla Procura,

alla luce della ricorrenza, nella fattispecie all'esame, degli elementi

(soggettivi ed oggettivi) indicatori individuati dalla consolidata

giurisprudenza contabile (gravità dei fatti e delle connesse

violazioni dei doveri di servizio, posizione apicale della Zappini, eco

mediatica della vicenda, entità del danno patrimoniale per i fatti di

tentato abuso e così via).

In ogni caso, la correttezza della quantificazione operata dalla

Sezione territoriale non è inficiata dal richiamo, per contro operato

dall'appellante, a circostanze quali la professionalità ed

abnegazione che la Zappini avrebbe sempre mostrato

nell'espletamento dei compiti d'ufficio, in occasione di varie

emergenze e calamità.

Ed invero, tali circostanze si presentano del tutto estranee alle

specifiche vicende, di rilievo anche penale, qui in discussione, non

risultando in alcun modo idonee ad escludere e/o attenuare il

discredito che le medesime vicende hanno incontestabilmente

arretrato all'Amministrazione provinciale.

Le predette circostanze avrebbero potuto astrattamente rilevare ai

fini dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, nel caso di

	SENT. 11/2024	
	specie, però, concretamente precluso dalla ricorrenza di gravi	
	condotte di carattere doloso.	
	Sul punto, il Collegio non rileva alcuna plausibile ragione per	
	discostarsi dalla consolidata giurisprudenza contabile, anche	
	d'appello, la quale ritiene irrimediabilmente ostativa all'applicazione	
	del potere riduttivo la sussistenza di condotte dolose.	
	Tale istituto, infatti, <i>"ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare</i>	
	<i>al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive</i>	
	<i>che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti</i>	
	<i>irrisarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta</i>	
	<i>dolosa"</i> (in termini, tra le più recenti, Corte conti, Sez. II app.	
	240/2023; n. 32/2023 con i precedenti ivi citati).	
	Resta, dunque, confermata l'infondatezza del presente motivo di	
	doglianza.	
	2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'odierno appello	
	va rigettato, con conseguenziale, integrale conferma della decisione	
	gravata.	
	Le spese relative al presente grado di giudizio seguono la	
	soccombenza e sono liquidate nei termini indicati in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,	
	definitivamente pronunciando:	
	- RIGETTA l'appello proposto dalla sig.ra ZAPPINI Luisa avverso	
	la sentenza n. 79/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale	
	30	

